

PARERE N.18/2018

OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI ENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E 5 DEL CCNL 23/12/1999 - DESTINAZIONE E CRITERI RIPARTIZIONE FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENZA ANNO 2017. RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO FINANZIARIA, REDATTE IN CONFORMITA' ALLO SCHEMA DELLA CIRCOLARE MEF N. 25 DEL 19/07/2012. CERTIFICAZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 3 CCNL 01/04/1999 E ART. 40 BIS, COMMA 1, D.LGS. N. 165/2001.

Il Collegio dei Revisori del Comune di Cattolica nelle persone del Presidente dott. Massimo Rosetti e dei membri ordinari dott. Mauro Pironi e dott. Giorgio Palareti;

VISTI:

- l'art. 5, comma 3 del C.C.N.L. 01.04.1999, come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22.01.2004 recante *"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori ... A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto"*;

- l'art. 40 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 54 del D.Lgs. n.150/2009 recante:

al comma 3-quinquies *"... le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile"*;

al comma 3-sexies *"... a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero*

dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1”;

- l'art. 40 bis del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 55 del D. Lgs. n. 150/2009, che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;

VISTA la preintesa del contratto collettivo decentrato integrativo economico sulla destinazione delle risorse per l'anno 2017 del personale dirigente sottoscritta dalle parti in data 03/08/2018;

VISTA la relazione illustrativa tecnico-finanziaria ex. art. 40, comma 3 sexies del D.Lgs. 165/2001, predisposta e sottoscritta in data 13/09/2018 dal Dirigente del Settore di riferimento, dott. Rinaldini Francesco redatta secondo il modello allegato alla Circolare del Mef n. 25 del 19.07.2012;

PRESO ATTO

- che la preintesa e la relazione illustrativa tecnico-finanziaria sono state trasmesse al Collegio dei Revisori in data 13/09/2018;
- che l'ente per l'anno 2017 ha rispettato gli obblighi di riduzione della spesa del personale di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/06;
- che l'ente ha rispettato il patto di stabilità;

RICHIAMATO l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 che al secondo comma, testualmente recita:


“A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato.”

VISTA la D.D. n. 676 del 24/08/2017 con la quale, in esecuzione della deliberazione di Giunta n. 57 del 24/03/2017, si è provveduto alla costituzione del fondo salario accessorio personale dirigente anno 2017;

PRESO ATTO che il fondo 2017 è stato costituito con la richiamata determinazione dirigenziale n. 676 del 24/08/2017, in esecuzione della deliberazione di Giunta n. 57 del 24/03/2017, come segue:

	Fondo 2017	Fondo 2016	differenza
Risorse stabili	172.144,31	172.144,31	0
Risorse variabili	987,97	2.219,33	-1.231,36
Totale (importo fondo costituito)	173.132,28	174.363,64	-1.231,36
Decurtazione risorse fisse	-16.784,85	-16.784,85	0
Totale fondo da certificare	156.347,43	157.578,79	-1.231,36

RILEVATO che il fondo 2017 di € 156.347,43 sottoposto a certificazione dello scrivente organo di



controllo risulta inferiore al fondo 2016 per un importo di € 1.231,36;

PRESO ATTO che le risorse del fondo ed i relativi oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali trovano copertura nel bilancio dell'ente;

raccomanda

la necessità di assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- la spesa relativa all'applicazione della preintesa del CCDI di ente sulla destinazione risorse decentrate e relativi criteri di ripartizione anno 2017, unitamente alle altre spese di personale, non deve superare i limiti disposti dall'art.1 comma 557 della legge n. 296/2006;
- le risorse previste per l'incentivazione secondo la disciplina dell'art. 26, comma 1 del C.C.N.L. Area Dirigenza del 23/12/1999 devono essere destinate alla promozione di effettivi e significativi miglioramenti dei livelli di efficienza e di efficacia dell'attività dell'ente, nonché nella quantità e/o qualità dei servizi istituzionali offerti;

certifica

- la compatibilità dei costi derivanti dall'ipotesi del CCDI di ente sulla destinazione risorse decentrate e relativi criteri di ripartizione anno 2017- Area Dirigenza" per un ammontare complessivo di € 156.347,43 con i vigenti limiti normativi ed i vincoli di bilancio per l'esercizio di riferimento.

Data 19.09.2018

Il Collegio


Dott. Massimo Rosetti


Dott. Mauro Pironi


Dott. Giorgio Palareti